

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-bis} N. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DELLA DEPUTATA **MICHELA VITTORIA BRAMBILLA** NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER IL TURISMO, *pro-tempore*

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 48, 81, COMMA 1, 314, PRIMO E SECONDO CAPOVERSO, E 323 DEL CODICE PENALE

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 3 febbraio 2014



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio per i reati ministeriali ex art. 7 L. Cost. n. 1/1989

N. 29459/2013 R.G.N.R. Procura Milano

TRASMISSIONE ATTI
- art. 8, co. 1, L. Cost. n. 1/89 -

AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di
MILANO
SEDE

Il Collegio

composto da:

dott. Dario Giuseppe PAPA
d.ssa Silvia BRAT
d.ssa Anna FERRARI

Presidente
Giudice
Giudice est.

all'udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2013, nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

BRAMBILLA Michela Vittoria, nata a Lecco il 26 ottobre 1967, difesa di fiducia dall'avv. Maria Antonietta Marino del Foro di Milano,

indagata per i seguenti reati di cui alle seguenti

imputazioni

che seguono:

- a) delitto p.p. dagli artt. 48, 81 co. 1, 314, primo e secondo capoverso, cp perché, violando più volte la medesima disposizione di legge, avendo in ragione del suo ufficio di ministro del turismo disponibilità dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri, se ne appropriava restituendolo dopo l'uso.

In particolare, attestava falsamente in almeno due occasioni di trovarsi per ragioni attinenti alle finalità istituzionali dell'ufficio pubblico ricoperto in Calolziocorte (Lc), luogo in cui stabilmente risiede, nonché di dover ivi far rientro per il disbrigo di affari attinenti il medesimo ufficio di ministro, in tal modo traendo in inganno l'Ufficio per i Voli di Stato presso la Presidenza del Consiglio sulla inderogabilità del trasferimento in elicottero per poter espletare tutti i compiti istituzionali che si susseguivano temporalmente, Ufficio che così concedeva l'uso di un elicottero dell'Arma dei Carabinieri per condurla da

000568



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 2

Calolziocorte (Lc) a Piazzola sul Brenta (Pd) e viceversa, e da Calolziocorte (Lc) a Rimini e viceversa.

- b) delitto p.p. dagli artt. 81 co. 1, 323 cp perché nella predetta qualità di ministro del turismo, ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, in violazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008 recante *Disciplina del trasporto aereo di Stato* con specifico riferimento ai criteri di economicità, sussidiarietà, sicurezza (artt. 1, 3, 6), intenzionalmente si procurava un ingiusto vantaggio consistito nell'utilizzo dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri anziché dell'autovettura di servizio con autista per recarsi da Calolziocorte (Lc) a Piazzola sul Brenta (PD) e ritorno, nonché da Calolziocorte (Lc) a Rimini a Calolziocorte (Lc) e viceversa, per un importo di spesa nell'ordine di euro 7.000,00 a tratta, oltre alle spese per la predisposizione dei servizi conseguenti all'utilizzo del velivolo (tra l'altro, per i servizi di ambulanza e antincendio).

In Calolziocorte (Lc), Rimini, Piazzola sul Brenta (Pd) in data 9 dicembre 2009 e 13 marzo 2010.

vista la richiesta del Pubblico Ministero trasmessa il 4 dicembre 2013,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Fatto. Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato alla Polizia di Stato di Domodossola il 18 novembre 2010 da Mario Militello, corredato dalla copia dell'articolo tratto da *Il Fatto Quotidiano* del 9 novembre 2010 dal titolo: *Brambilla Il Ministro preferisce l'elicottero*. Ivi si denunciava il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla che, il 9 dicembre 2009 e il 13 marzo 2010, avrebbe utilizzato l'elicottero dell'Arma dei Carabinieri per gli spostamenti dalla sua abitazione in Calolziocorte (Lc) rispettivamente a Piazzola sul Brenta (Pd) e Rimini in spregio alla Direttiva 25 luglio 2008 che disciplina i voli di Stato.

Michela Vittoria Brambilla veniva iscritta nel registro degli indagati per i delitti di cui agli artt. 323, 314 cpc dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco che trasmetteva per competenza territoriale gli atti alla Procura di Milano in data 23.11.2010.

Il 30 maggio 2013 la Procura di Milano inoltrava al Collegio richiesta di procedere ad indagini preliminari, previa informativa all'indagata ai sensi dell'art. 6, co. 2 L. Cost. n. 1/89.

Il Collegio, al fine di istruire il procedimento, dava corso alle richieste di indagini preliminari mediante acquisizione di documenti ex art. 256 cpp ed assunzione di

000569



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 3

informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 362 cpp.

In particolare, il Collegio delegava al Nucleo di polizia tributaria, Guardia di Finanza di Milano le seguenti indagini:

- 1) l'accertamento presso l'Ufficio per i voli di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine a se e quali voli vennero effettuati dal Ministro Brambilla nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in data 9.12.2009 e 13.3.2010;
- 2) l'acquisizione di copia dell'intera trattazione istruttoria (richieste di volo di Stato, documentazione a sostegno, pareri motivati, provvedimenti autorizzativi anche con specifico riferimento alla concessione dell'utilizzo di elicotteri dell'Arma dei Carabinieri);
- 3) l'acquisizione presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri di copia dell'intera pratica relativa all'utilizzo di voli di Stato da parte del Ministro Brambilla nelle date del 9.12.2009 e del 13.3.2010 (registro dei voli, registro delle persone imbarcate, piani di volo, ecc.);
- 4) l'acquisizione presso il Nucleo elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (Bg) di copia di tutta la documentazione inerente i voli nelle date di interesse;
- 5) l'accertamento presso la prefettura di Lecco se nel periodo di cui ai voli sopra indicati il ministro Brambilla fosse sottoposto a tutela o a scorta (specificando in caso affermativo per quale livello), in ragione di esigenze di sicurezza; in particolare, accertando le modalità con le quali veniva effettuato il servizio di spostamento del soggetto sottoposto a tutela/scorta accordata e quale Forza di polizia fosse preposta ai relativi servizi.

Alle udienze del 15 luglio 2013, 3 ottobre 2013, 17 ottobre 2013, 11 novembre 2013 il Collegio provvedeva all'assunzione di informazioni testimoniali, tra l'altro,:

- 1) dai responsabili dell'Ufficio per i voli di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'epoca dei fatti;
- 2) dal capo di gabinetto della prefettura di Lecco, all'epoca di fatti;
- 3) dai responsabili del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio operazioni, all'epoca dei fatti;
- 4) dai responsabili del Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Orio al Serio (Bg), all'epoca dei fatti;
- 5) dall'assistente personale e dall'autista del ministro Brambilla all'epoca dei fatti.

In data 10 luglio 2013 la difesa dell'indagata depositava memoria difensiva, corredata da documentazione in ordine alle mete di destinazione dei viaggi (conferenza regionale sul turismo a Piazzola sul Brenta e incontro con operatori turistici a Rimini).

In data 4 dicembre 2013 il Pubblico Ministero, cui il Collegio trasmetteva l'esito delle indagini svolte, chiedeva l'archiviazione.

000570



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 4

In data 11 dicembre 2013 il Collegio autorizzava il rilascio di copia integrale del fascicolo alla difesa dell'indagata (istanza depositata il 2 dicembre 2013).

2. Diritto. Ritiene il Collegio che gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari impongano il vaglio del dibattimento sulle imputazioni sopra formulate.

2.1. La direttiva del trasporto aereo di Stato. Giova richiamare sinteticamente la normativa che disciplina i voli di Stato, ovvero la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri¹ 25 luglio 2008 recante la *Disciplina del trasporto aereo di Stato*.

In particolare, gli artt. 1 e 6 stabiliscono i criteri di inderogabilità ed economicità per l'autorizzazione all'utilizzo del volo di Stato. L'art. 1, al comma 1 e 4, prevede: "1. *Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle autorità di cui al comma tre per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito. ...*

4. *Fermi restando i criteri generali di cui all'articolo 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i ministri e per le delegazioni ufficiali degli organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:*

a) *sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;*

b) *non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni".*

L'articolo 6, comma 1, introduce il principio di economicità: "1. *Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento".*

L'art. 3 disciplina il trasporto aereo per finalità di sicurezza stabilendo che: "1. *Al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 1, ferme le competenze del Ministero dell'Interno, il trasporto aereo di Stato può essere effettuato per finalità di sicurezza nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative".*

Il sistema delineato dalla richiamata normativa delinea, dunque, un quadro in cui il volo di Stato o risponde ad esigenze di tutela del soggetto trasportato (artt. 1 e 3) o risulta inderogabile per consentire un efficace svolgimento dei compiti istituzionali

¹ A firma del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

000571



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L.Cost. n.1/89

folio nr. 5

non espletabili con altre modalità di trasporto (artt. 1 e 6).

Premesso che nella fattispecie non ricorrono specifiche esigenze di *alta rappresentanza* in relazione alla natura dell'evento rilevanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, parte prima, direttiva cit. (trattandosi di un intervento ad una conferenza sul turismo della regione Veneto a Piazzola sul Brenta e di un incontro con operatori turistici della città di Rimini), ritiene il Collegio che nei due voli all'esame non ricorra né l'uno, né l'altro dei presupposti applicativi che si desumono dalla direttiva 25 luglio 2008: la finalità di tutela del soggetto trasportato, da un lato, l'inderogabilità del trasporto aereo per l'espletamento dei compiti istituzionali, dall'altro lato.

2.2 Volo di Stato per esigenze di sicurezza. Con riferimento alla finalità di tutela propria del volo di Stato, le indagini preliminari hanno consentito di appurare che il ministro del turismo Brambilla non era sottoposto all'epoca ad alcuna specifica forma di tutela che imponesse il trasporto in elicottero.

In tal senso, depongono sia la documentazione acquisita presso la prefettura di Lecco, sia le informazioni testimoniali raccolte (verbale sommarie informazioni da parte della Guardia di Finanza del 16 luglio 2013 ed assunzione informazioni testimoniali all'udienza del 17 ottobre 2013 nei confronti di Stefano Simeone, capo di gabinetto della prefettura di Lecco).

In particolare, è emerso che il ministro Brambilla era esclusivamente destinatario di un dispositivo di vigilanza generica radiocollegata presso la sua abitazione, senza essere destinatario di alcuna forma di scorta o di tutela.

Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che i voli di Stato all'esame non rientrino nell'ambito di applicabilità dell'articolo 3 della direttiva più volte citata non ricorrendo esigenze di sicurezza.

2.3 Volo di Stato per inadeguatezza di altri mezzi di trasporto. Come visto, il volo di Stato può essere accordato - in base alla vigente disciplina - per inderogabili esigenze di espletamento dei compiti istituzionali, stante l'inadeguatezza di qualunque altro mezzo di trasporto. Osserva, al riguardo, il Collegio che dalle indagini preliminari emerge che i voli all'esame non rispondono neppure a esigenza.

In specie, vanno esaminate le richieste formulate ai sensi dell'art. 7² della direttiva cit. per ottenere la disponibilità dell'elicottero dall'Ufficio per i Voli di Stato: entrambe le istanze attestano di "*impegni istituzionali*" del ministro Brambilla in corso a Calolziocorte (Lc) e della necessità di fare rientro nella medesima località "*per proseguire con altri impegni istituzionali*" dopo l'evento in Piazzola sul Brenta e quello in Rimini (si vedano le due istanze in atti datate rispettivamente 4 dicembre

² Secondo cui: "1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1,2, 3,4 nonché con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui l'articolo 6. Le richieste sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito delle altre persone eventualmente accreditate".

000572



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L.Cost. n.1/89

foglio nr. 6

2009 e 2 marzo 2010 acquisite dalla Guardia di Finanza).

Premesso che in Calolziocorte (Lc) il ministro Brambilla ha collocato la sua residenza, nelle predette istanze lo stesso dà, dunque, atto di impegni istituzionali immediatamente prima e immediatamente dopo la conferenza regionale sul turismo a Piazzola sul Brenta e l'incontro con operatori turistici a Rimini: ciò con l'evidente finalità di giustificare l'indispensabilità dell'effettuazione del viaggio con l'elicottero, stante la ristrettezza dei tempi con cui si susseguivano i vari compiti istituzionali.

Ciò posto, osserva il Collegio che le indagini preliminari hanno smentito la sussistenza di qualsivoglia "impegno istituzionale" del ministro Brambilla presso Calolziocorte (Lc) nei giorni di interesse che imponesse una ristrettezza dei tempi tali da rendere inefficace per il corretto svolgimento delle sue funzioni l'effettuazione del viaggio con altro mezzo: ad esempio, con autovettura, indubbiamente meno dispendiosa rispetto all'utilizzo dell'elicottero. Ed invero:

- a) la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha consentito di accertare, infatti, che ciascuna tratta all'esame è stata effettuata con un onere nell'ordine di euro 7.000,00 (si rinvia al documento datato 15 dicembre 2009 a firma del Col. P. Aglieco in qualità di capo ufficio del II Reparto, SM, Ufficio dei Servizi Aereo e Navale);
- b) le indagini svolte hanno chiarito che il ministro Brambilla aveva nella sua costante disponibilità più di un autista nell'arco della giornata (si richiama, al riguardo, quanto dichiarato da Pigliatelli Daniele, uno degli autisti del ministro Brambilla nonché da Laura Colombo già capo della segreteria tecnica per il ministro del turismo all'udienza dell'11 novembre 2013).

L'assenza di qualsivoglia "impegno istituzionale" del ministro Brambilla in Calolziocorte (Lc) è provata dalle informazioni testimoniali assunte dal Collegio e dalla documentazione acquisita.

In particolare:

- 1) il capo di gabinetto del ministro del turismo all'epoca dei fatti, Carlo Modica de Mohac³ ha dichiarato (verbale d'udienza dell'11 novembre 2013) che a Calolziocorte non vi erano impegni istituzionali del ministro in quanto ivi non c'erano né organi istituzionali del ministero, né organismi internazionali trattandosi semplicemente di un "paesino dove lei risiedeva".
- 2) Tale dato è corroborato dalle dichiarazioni rese da Laura Colombo, già capo della segreteria tecnica per il ministro del turismo, che non ha saputo indicare alcun impegno di carattere istituzionale del ministro Brambilla in Calolziocorte, riferendo soltanto di poter "ipotizzare" incontri presso la sede della Regione Lombardia (Milano), ma senza avere un ricordo concreto specifico di sorta (né per le giornate in cui sono stati effettuati i voli all'esame,

³ Attualmente consigliere presso il Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 7

- né, comunque, nel periodo in cui il ministro Brambilla ha rivestito tale qualità).
- 3) Nessun elemento utile a chiarire l'entità dell' *"impegno istituzionale"* in Calolziocorte attestato dal ministro Brambilla nelle date di interesse, emerge dalla documentazione acquisita da cui risulta, in linea di fatto, l'inesistenza di una istruttoria specifica di merito da parte dell'Ufficio per i Voli di Stato rispetto alle istanze presentate dall'indagata per l'utilizzo dell'elicottero.

A tale proposito, le informazioni testimoniali assunte hanno chiarito che nessuna istruttoria veniva svolta dall'Arma dei Carabinieri in quanto non competente a sindacare in alcun modo l'autorizzazione al volo concessa dall'Ufficio per i Voli di Stato, essendo l'Arma esclusivamente preposta all'aspetto logistico. Anzi, a tal punto arrivava la non ingerenza dell'Arma rispetto al merito del volo di Stato che i militari preposti all'effettuazione dei voli omettevano persino di controllare le generalità e l'identità fisica dei componenti della delegazione che accompagnava il ministro in qualità di passeggeri: si rinvia, fra i militari escussi, a quanto dichiarato dall'allora comandante del nucleo elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, t.col. Massimo Morgini secondo cui per i passeggeri *"si va sulla fiducia visto che sono al seguito del ministro"* (verbale udienza del 17 ottobre 2013).

Chiarito, dunque, che con competeva all'Arma dei Carabinieri alcun potere di istruire la richiesta di volo di Stato avanzata dal ministro, emerge dalle indagini preliminari che – inspiegabilmente - alcun organo, in concreto, effettuava una reale istruttoria sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva 25 luglio 2008, né sulla veridicità e consistenza degli impegni istituzionali attestati dal richiedente a giustificazione del volo di Stato. Conseguentemente, nessun riscontro si ritrae dalla formale istruttoria dell'Ufficio per i Voli di Stato in ordine agli asseriti *"impegni istituzionali"* del ministro Brambilla in Calolziocorte, il cui disbrigo giustificasse tempi così stretti da imporre l'uso dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri. Una prassi amministrativa questa della assenza di controlli di merito sui fini istituzionali dichiarati che appare consolidata e di cui il ministro Brambilla si è coscientemente avvalso attraverso l'inveritiera attestazione di *"compiti istituzionali"* in Calolziocorte nelle due istanze ex art. 7 Direttiva voli di Stato.

Significative sono le dichiarazioni rese dal generale Raffaele Di Loreto, direttore dell'Ufficio per i Voli di Stato all'epoca dei fatti⁴, secondo cui *"l'ufficio aveva un ruolo esclusivamente tecnico operativo e quindi rimetteva poi la documentazione pervenuta dagli uffici, dai ministri che ci chiedevano i trasferimenti da un punto all'altro del globo, perché insomma sia su piccole tratte che su lunghe tratte. Rimettevo il tutto per la decisione e le valutazioni finali e definitive al Segretario generale della Presidenza, che era la più alta"*

⁴ Attualmente amministratore unico della Compagnia Aeronautica Italiana.

000574



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 8

autorità amministrativa, che poi sua volta si relazionava con il vertice politico, autorità delegata per i voli di Stato, che poi era quello che autorizza in via definitiva, poteva autorizzare oppure no. ... Però quello che ricordo è che, comunque sia, noi si era molto attenti per quello che riguardava la nostra competenza, il nostro ruolo, che la richiesta fosse pervenuta indicando le ragioni, che ci fossero ragioni istituzionali e quali fossero. Non competeva a noi valutare se poi erano o non erano. ... La valutazione viene fatta esclusivamente dal vertice amministrativo e politico ... Quindi quando arrivava la richiesta noi ne facevamo una valutazione, non era una valutazione quella che facevamo noi, noi semplicemente prendevamo atto della richiesta. La valutazione viene rinviata al Segretario generale e al Sottosegretario, è l'autorità politica al vertice. ... Quindi diciamo l'Ufficio Voli curava tutta la parte aerea e niente altro, noi non avevamo autorità a valutare altre tipologie di trasporto, quindi che succedeva? Ricevavamo la richiesta, guardavamo se erano dichiarate ragioni istituzionali, tecnicamente i tempi dichiarati. La richiesta in questo caso di elicottero compatibilmente con quelle che erano diciamo le esigenze del ministro si sposava in questo senso. Non c'erano voli di linea, collegamenti di linea, che non ci sono compagnie aeree che fanno trasporto l'elicottero di linea, e quindi inviavamo il tutto per la valutazione nel merito del tutto al segretario generale. Il segretario generale poi interloquiva con il Sottosegretario di Stato e lì maturava la decisione finale, con la firma del Sottosegretario che autorizzava o no" (verbale udienza del 3 ottobre 2013).

Il segretario generale della Presidenza del Consiglio Mauro Masi⁵, quale autorità amministrativa cui è funzionalmente subordinato l'Ufficio per i voli di Stato, sentito sul punto dal Collegio in quanto chiamato in causa dal generale Di Loreto, ha però negato di svolgere un'istruttoria di merito limitandosi a valutare i soli elementi raccolti dall'Ufficio per i voli di Stato. Ha affermato, infatti, di limitarsi a "verificare la correttezza formale degli atti, per poi trasmetterli a Sottosegretario di Stato che fa la valutazione. ... Gli atti vengono istruiti nella loro interezza dall'Ufficio Voli di Stato, sia nell'aspetto tecnico che qui è molto forte, sia per l'aspetto di formalizzazione giuridica. ... La valutazione che fa il Segretario è una valutazione estremamente formale, cioè che fa riferimento all'aspetto della forma del documento, cioè alla forma dell'istruttoria. La valutazione sul merito, cioè evidentemente il Sottosegretario la fa con gli elementi che gli vengono forniti" (verbale d'udienza del 17 ottobre 2013).

In definitiva, la determinazione tutta politica (del Sottosegretario di Stato, all'epoca Gianni Letta) di autorizzare o meno il volo di Stato veniva assunta senza che né l'Ufficio per i Voli di Stato, né il Segretario generale della Presidenza del Consiglio

⁵ Attualmente amministratore delegato di Consap.

000575



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Collegio ex art. 7 L. Cost. n. 1/89

foglio nr. 9

effettuassero un previo vaglio concreto nel merito sulle finalità istituzionali dichiarate dal ministro richiedente. Di tale assai singolare prassi ha potuto avvalersi il ministro Brambilla dando atto di insussistenti “*impegni istituzionali*” in Calolziocorte nelle istanze di autorizzazione al volo di Stato, nella consapevolezza della assoluta assenza di controlli di merito.

Ciò posto, ritiene il Collegio che le indagini preliminari abbiano provato che non ricorreva alcun “*impegno istituzionale*” del ministro Brambilla nel luogo di partenza e nel luogo di rientro rispetto ai due voli di Stato all'esame, impegni istituzionali che giustificasse l'uso dell'elicottero stante l'inadeguatezza di altri mezzi di trasporto. In altri termini, il ministro Brambilla attraverso l'istanza ai sensi dell'art. 7 della direttiva del trasporto aereo di Stato che attestava la sussistenza di “*impegni istituzionali*” presso il luogo di residenza in realtà insussistenti, ha illegittimamente ottenuto la disponibilità dell'elicottero dell'Arma dei Carabinieri.

Ne deriva che ben poteva il trasporto essere effettuato con altra modalità ugualmente compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel luogo di destinazione e rispondente ai criteri di economicità e sussidiarietà dettati per i voli di Stato (artt. 1, 6, 9 direttiva cit.) nella fattispecie palesemente violati.

2.4 Conclusioni. Ciò posto, sono configurabili i fatti tipici del delitto di abuso d'ufficio e di peculato come descritti nelle sopra formulate imputazioni: ritiene il Collegio che si imponga, all'esito delle indagini preliminari, il vaglio del Giudice del dibattimento.

PQM

Visto l'art. 8, comma 1, L. Cost. n. 1/89,

DISPONE

la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l'immediata trasmissione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5 L. Cost. n. 1/89.

Il Giudice est.
d.ssa Anna Ferrari

Il Presidente
dott. Dario Giuseppe Papa

Il Giudice
d.ssa Silvia Brat

TRIBUNALE DI MILANO
CENTRALE PENALE

Depositato il 20/1/2014

da

000576



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

UFFICIO CENTRALE PENALE


AL SIGN. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

SEDE

Oggetto: procedimento penale R.G.N.R. 29459/2013

Si trasmette il fascicolo processuale n. 29459/2013 R.G.N.R. come disposto con provvedimento depositato il 20.01.2014.

Milano, 22 gennaio 2014




L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Donata RICCIARDI

Visto
all'ordine MANVELLA
Orlino 22.1.2014
u

000577

€ 1,00



170042002230